



COMUNE DI PIANEZZA

Città Metropolitana di Torino

Piazza Leumann n. 1 - Cap. 10044 - Tel. 011.967.00.00 – Fax. 011.967.02.95

Cod.fiscale - P. IVA.01299070019

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE INTERNE E DEL POTERE SOSTITUTIVO DEGLI ORGANI COMUNALI NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI NULLI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 39/2013

Indice generale

ART. 1 Oggetto e finalità.....	3
ART. 2 Individuazione soggetto rilevatore.....	3
ART. 3 Effetti delle violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013.....	3
ART. 4 Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.....	3
ART. 5 Obblighi precedenti al conferimento di incarichi.....	4
ART. 6 Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza degli incarichi conferiti in violazione del D. Lgs. 39/2013.....	4
ART. 7 Organo surrogante.....	5
ART. 8 Procedura surrogatoria.....	6
ART. 10 Obblighi di trasparenza	6

ART. 1 Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. dell'8 aprile 2013, n. 39, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 Individuazione soggetto rilevatore

1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. Il Responsabile è tenuto a segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del D. Lgs 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative, nonché, per le violazioni commesse dai Responsabili di settore, all'ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare.

ART. 3 Effetti delle violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D. Lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso decreto ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2013.

2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI dello stesso decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile della Prevenzione della Corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità, a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.

3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'art. 20, comma 5, dello stesso decreto.

ART. 4 Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.

1. I soggetti titolari di cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta Comunale o del Sindaco ovvero degli incarichi amministrativi di vertice o di funzioni

dirigenziali interni ed esterni di questo Ente hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo che ha conferito la carica o l'incarico nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Ente.

2. I dati giudiziari devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003. dello stesso decreto.

ART. 5 Obblighi precedenti al conferimento di incarichi

1. I conferimenti di incarichi amministrativi di vertice e di funzioni dirigenziali e quelli conferiti dagli organi del Comune presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D. Lgs. 39/2013 e incompatibilità di cui agli artt.9, 11, 12 e 13 dello stesso decreto, in quanto applicabili, resa da parte dei soggetti a cui l'incarico è conferito. Dell'avvenuta presentazione della dichiarazione si deve dare atto nel provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico.

2. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo lo schema allegato al presente regolamento e ove l'incarico abbia durata superiore ad un anno, deve essere presentata anche nel corso dell'incarico, con cadenza annuale, entro il 30 aprile.

3. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 entro il termine indicato in apposita comunicazione di messa in mora da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione comporta la sospensione dell'efficacia dell'incarico.

ART. 6 Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza degli incarichi conferiti in violazione del D. Lgs. 39/2013

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso dello svolgimento dell'incarico di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e/o dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, ovvero di una dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per presentare le deduzioni alla contestazione, anche con eventuale richiesta di audizione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi quindici giorni, con apposito provvedimento motivato, a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:

a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;

b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;

c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.

4. Nel provvedimento, da notificarsi a norma di legge all'interessato e all'organo che ha conferito l'incarico, sono indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza, a norma dell'art.18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013.

6. Valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previsti dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 39/2013 ¹.

¹ Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti

ART. 7 Organo surrogante

1. L'organo surrogante è così individuato:

- il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco. Nel caso in cui il Vice Sindaco sia assente o in posizione di conflitto di interessi, la competenza spetta all'Assessore anziano;
- il Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di settore;
- Il Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Comunale.

ART. 8 Procedura surrogatoria

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.

ART. 9 Procedura di recupero

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli atti al Responsabile del Settore Finanziario per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.
2. Entro i sette giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile del Settore Finanziario dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Revisore del Conto e all'Organismo Comunale di Valutazione

ART. 10 Obblighi di trasparenza

1. I decreti di accertamento della nullità del conferimento di incarico sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nella pertinente sottosezione in relazione al tipo di incarico conferito.